Allegato "A" al Rep.58193/20188

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - OGGETTO

Art. 1 - È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"Servizi Confesercenti S.r.l.".

Art. 2 - La società ha sede legale nel Comune di Modena.
L'Organo sociale competente, nel rispetto delle formalità di legge, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento).

Art. 4 – La società ha per oggetto:
- svolgimento delle attività di assistenza fiscale affidate dai CAF, sotto il loro diretto controllo e responsabilità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni, come indicate da apposite convenzioni sottoscritte con gli stessi;
- elaborazione di scritture contabili, di dati amministrativi, di dati relativi all'amministrazione del personale, nonché di dati tecnici e scientifici per conto di terzi; l'assistenza nella esecuzione delle incombenze burocratiche, contabili, amministrative, fiscali, assicurative, previdenziali e simili a favore di terzi. Ciò avverrà sulla base della relativa documentazione predisposta, emessa ed acquisita direttamente e sotto la responsabilità dei terzi;
- redazione di dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni integrative, dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dichiarazioni e carteggi relativi ad imposte e tributi locali e dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto, nonché relativi allegati, elenchi prospetti e comunicazioni;
- fornitura dei servizi di consulenza ed assistenza amministrativa, economica, finanziaria, gestionale, direzionale, organizzativa, commerciale e tecnica ed ogni e qualsiasi servizio consulenziale, assistenziale ed informativo atto a contribuire al miglioramento delle tecniche di direzione, gestione e controllo delle attività aziendali da parte delle imprese clienti;
- assistenza tecnica;
- formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- gestione economica e finanziaria di impresa;
- accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- sicurezza e tutela dei consumatori;
- tutela ambientale;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;
- informazione capillare sulle opportunità che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento a sostegno del settore;
- indagini di mercato e banche dati;

- partecipazione alla rete del sistema dei C.A.T. Confesercenti territoriali;
- tutte le attività coerenti con le finalità e le indicazioni del Dlgs 114/98 (in particolare dell'art. 23), della L. R. 14/99 e della L. R. 41/97 e loro successive modificazioni o integrazioni;
- attività di supporto e collaborazione con la Regione e gli Enti locali;
- promozione e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
- formazione professionale per imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti;
- studi, ricerche e progetti nel campo economico e sociale;
- promozione e valorizzazione economica e culturale delle piccole e medie imprese;
- informazione alle imprese e realizzazione di convegni, seminari e pubblicazioni;
- effettuazione di ogni altra attività di servizio relativa ad obblighi ed adempimenti burocratici stabiliti dalla legislazione vigente.

La società svolge tali attività anche a favore di imprese non associate alle Organizzazioni di categoria.
L'attività ed i servizi sopra elencati svolti dalla società sono diretti alle imprese commerciali e più in generale alle piccole e medie imprese.
La società potrà, in relazione alla sua attività sociale, allo scopo di meglio favorirla e/o svilupparla ed a discrezione dell'Organo Amministrativo, gestire ed affittare aziende, partecipare a consorzi nazionali e/o internazionali, concentrazioni, pools, holdings o altre forme associative.
La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque strumentali ad esso.
La società potrà prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, reale o personale, anche per obbligazioni contratte da terzi, nonché, con le limitazioni di cui ai commi successivi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, purché aventi oggetto affine con il proprio.
Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi, che non possano essere richieste anche successivamente e, comunque, le attività vietate o riservate a norma di legge.
Sono altresì escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede un capitale sociale maggiore rispetto a quello della società.
La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni e anche senza corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso, nell'osservanza del disposto dell'art. 2467 del Codice Civile e delle altre disposizioni in materia.
La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e dalle norme a salvaguardia del patrimonio sociale.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE – QUOTE – DOMICILIAZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è pari ad Euro 77.064,- (settantasettemilasessantaquattro) diviso in quote a norma di legge.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con il conferimento di beni immobili e

mobili, di crediti, di aziende e/o rami d'azienda ed in genere di qualsiasi elemento attivo suscettibile di valutazione economica. Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare alla società, a titolo di cauzione, il corrispondente importo in denaro.
In caso di parziale sottoscrizione dell'aumento di capitale, coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote inoptate, salvo diversa delibera dell'assemblea.
Eventuali versamenti dei soci, anche se non in proporzione alle rispettive quote di conferimento e salvo diversa espressa pattuizione, saranno improduttivi di interessi purché dai bilanci risulti il titolo di versamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 81 del Testo Unico n. 917/86 Imposte Dirette.
I soci possono effettuare a favore della società versamenti in denaro, con obbligo di rimborso a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 emessa ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 1°/9/1993 n. 385 e da eventuali successive modificative e/o integrative.
La società può ricorrere altresì alle altre forme di finanziamento previste dalla normativa più sopra indicata ove ricorrano i requisiti ivi richiesti.
La società potrà emettere strumenti di debito e la relativa competenza in materia è riservata all'organo amministrativo con decisione unanime dei suoi membri. L'emissione di titoli di debito dovrà avvenire nel rispetto e con i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 - In caso di aumento del capitale sociale, le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione all'ammontare della quota da loro posseduta, salvo che, per decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura, prestazioni d'opera o servizi. L'esclusione del diritto di opzione per motivi diversi dovrà essere invece decisa con il voto favorevole di tutti i soci.
L'offerta di opzione dovrà essere comunicata ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio di ciascuno di loro entro trenta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto d'opzione dovrà essere concesso ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2465 c.c. 2° comma non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ivi prevista.

Art. 7 – Nel caso di riduzioni del capitale sociale per perdite, può essere omesso, ai sensi dell'art. 2482 bis, 2° comma, 2° parte c.c., il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui allo stesso articolo.

Art. 8 - La trasferibilità delle quote per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intende alienare tutta o parte della propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci.
Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale.
Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto

di prelazione, il diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo ed in via tra loro proporzionale.
L'offerta di vendita deve essere comunicata alternativamente o all'Organo Amministrativo o a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita rispettivamente o alla sede sociale o al domicilio risultante ai sensi di legge e dovrà contenere l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo, delle modalità di pagamento e delle altre eventuali condizioni.
Nel caso di comunicazione all'Organo Amministrativo, questo dovrà informarne gli altri soci a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata, pure con avviso di ricevimento, consegnata alle Poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti commi.
Se entro detto termine, nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, o questa non è stata esercitata per l'intera quota, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire ai terzi la propria quota entro il perentorio termine di tre mesi.
Decorso tale termine, senza avere perfezionato la vendita, il socio offerente dovrà rinnovare la prelazione ai soci prima di alienare la propria quota.
In tutti i casi in cui la natura del trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, il corrispettivo verrà determinato da un arbitro unico nominato dal presidente del Tribunale competente in ragione del luogo ove è ubicata la sede della società.
Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti per atto tra vivi a favore del coniuge, dei genitori e dei figli: legittimi, naturali, legittimati ed adottivi ed i discendenti degli stessi figli.
Inoltre nel caso in cui il trasferimento delle quote avvenga da società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei propri mandanti originari.
Il socio non può inoltre, senza il consenso della totalità dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre volontariamente, tutta o parte della propria quota ad usufrutto od a pegno o costituirla in garanzia.
Il trasferimento della partecipazione, sia per atto fra vivi che a causa di successione, è subordinato al gradimento nei confronti delle persone subentranti ad eccezione del coniuge, dei genitori e dei figli: legittimi, naturali, legittimati ed adottivi ed i discendenti degli stessi figli.
Tale gradimento dovrà essere espresso dall'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla domanda da parte dell'acquirente (o donatario) o degli eredi del socio defunto e verrà deliberato con la maggioranza del capitale residuo. In caso di mancato gradimento, la liquidazione della partecipazione oggetto di gradimento avverrà ai sensi dell'art. 2473 comma 3 e 4 c.c., salvo che venga indicato il nominativo di un altro soggetto disposto all'acquisto.

Art. 9 - Il socio ha diritto di recedere nei casi di legge nonchè in caso di consenso unanime dei soci. La liquidazione della partecipazione avverrà ai sensi dell'art. 2473 comma 3 e 4 c.c.

Art. 10 - Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società, è quello risultante ai sensi

di legge. E' comunque onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Il socio potrà comunicare anche il numero del telefax o l'indirizzo di posta elettronica, qualora intenda ricevere le comunicazioni da parte della società anche con tali strumenti.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Sono, in ogni caso, riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione di utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina dell'organo di controllo;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni dei soci vengono, di regola, assunte con il metodo assembleare. In deroga al principio assembleare, le decisione dei soci che riguardano l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione di utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'organo di controllo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'oggetto della decisione ed il consenso espresso.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

Art. 12 - L'assemblea sarà convocata dagli amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci al domicilio risultante ai sensi di legge, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno per l'adunanza e potrà prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima

andasse deserta. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 13 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultino soci ai sensi di legge ed in regola con quanto prescritto all'art. 8 in tema di prelazione.
Ogni socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, conferendogli la rappresentanza mediante delega scritta da conservarsi a cura della società.

Art. 14 - L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
Le decisioni dei soci assunte in deroga al principio assembleare devono essere approvate da tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in mancanza, da una persona eletta dall'assemblea.
Le decisioni dei soci assunte in deroga al principio assembleare devono essere riportate sul libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea.
L'assemblea, in qualunque tempo potrà deliberare il mutamento di amministrazione, designando il numero degli amministratori e le loro mansioni.
Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca - anche senza giusta causa-, dimissioni, o per il tempo determinato dall'assemblea che li nomina e sono rieleggibili.
La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.
Ferma restando la applicazione del comma successivo, è ammessa la cooptazione, anche in assenza dell'Organo di Controllo o del Revisore. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci. Se non viene deliberato sul punto nella successiva decisione dei soci, gli amministratori cooptati decadranno e il numero complessivo degli amministratori si intenderà ridotto a quello degli amministratori rimasti che siano stati nominati dai soci
Qualora per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, si dovranno intendere decaduti tutti gli amministratori e si deve convocare al più presto l'assemblea, ovvero promuovere la decisione dei soci, per la nomina.

Art. 17 - All'organo amministrativo, comunque formato, spettano tutti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed in particolare gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge riservate tassativamente alla decisione dei soci.

Art. 18 - Qualora l'organo amministrativo sia composto in forma collegiale, esso elegge al suo interno un presidente, se questo non è già stato nominato con decisione dei soci, e può eleggere, determinandone i poteri, uno o più vice presidenti, sempre che questi non siano già stati nominati dai soci. Può nominare, inoltre, un comitato esecutivo, uno o più amministratori o consiglieri delegati. Il comitato esecutivo, se eletto, viene convocato e delibera secondo le norme previste per il consiglio di amministrazione.
L'organo amministrativo può nominare anche uno o più direttori generali.
E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19 - Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le convocazioni sono fatte dal presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione e contenente indicazione di luogo, data, ora e materia da trattare. Il consiglio delibera validamente anche senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri, nonché l'organo di controllo, se eletto. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche per telegramma, telefax e/o posta elettronica, da inviarsi almeno un giorno prima della riunione e contenente indicazione di luogo, data, ora, materia da trattare e motivi dell'urgenza.

Art. 20 - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - Il presidente del consiglio di amministrazione fa redigere il verbale delle deliberazioni prese, con l'assistenza di un segretario, anche non membro del consiglio di amministrazione, scelto dal presidente stesso.

Art. 22 - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano:
a) all'amministratore unico;
b) al presidente del consiglio di amministrazione e, qualora vengano nominati, al vice o ai vice presidenti, in via disgiunta fra loro; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente;
c) al consigliere, o ai consiglieri, eventualmente delegati dal consiglio di amministrazione;
d) agli institori ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti dagli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto;
e) ai direttori generali, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro incarico ed eventualmente un compenso annuo per l'attività prestata, parte in misura fissa e/o parte in misura percentuale sugli utili di bilancio.
I soci possono altresì decidere un accantonamento annuale da iscriversi in bilancio a favore degli amministratori da liquidarsi alla cessazione del rapporto. Il compenso complessivo annuo spettante all'organo amministrativo, comunque formato, è determinato con decisione dei soci.
La carica di amministratore non è comunque incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nei confronti della società.

TITOLO V
BILANCIO – UTILI – FONDI DI RISERVA

Art. 24 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio e – salvo esonero per disposizione di legge – della relazione sulla gestione.
Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di presentazione nel termine di centoottanta giorni a norma dell'art. 2364 c.c., nei limiti e alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 25 – Gli utili netti di Bilancio, dedotto almeno il 5%(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto al comma successivo.
Spetta al socio "COMMERFIN società consortile per azioni" una misura percentuale di utili privilegiata, fino alla concorrenza di euro 45.000,- (quarantacinquemila); l'eccedenza di utili rispetto alla predetta somma, verrà ripartita tra i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione, tenendo conto per il socio "COMMERFIN società consortile per azioni", della parte di utili già assegnata in relazione alla ripartizione di utili privilegiata.
Il diritto di ripartizione privilegiata degli utili in capo al socio "COMMERFIN società consortile per azioni" decade in caso di cessione delle quote.
In caso di cessione di quote da parte del socio "COMMERFIN società consortile per azioni", il suo diritto di ripartizione privilegiata degli utili verrà a decadere; in caso di

cessione parziale delle quote possedute, il diritto si riduce proporzionalmente.
L'assemblea può disporre degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione oppure disporre di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
I dividendi eventualmente deliberati e non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinaria dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Art. 26 - Con riferimento alla possibilità di optare per la tassazione del reddito della società secondo il cosiddetto "regime della trasparenza fiscale" che consiste nell'imputazione del reddito imponibile della società a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, viene previsto che – qualora ne ricorrano le condizioni di legge – ogni decisione in merito debba essere assunta con decisione dei soci unanime.

TITOLO VI
CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Art. 27 - Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge, ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.
Ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali e consultare tutti i libri e documenti sociali.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - In caso di scioglimento della società, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, i soci nomineranno uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art. 29 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra società, amministratori, liquidatori, soci o loro eredi in ordine alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto, sarà competente il Foro competente in ragione del luogo ove è ubicata la sede della società.

TITOLO IX
CLAUSOLE FINALI

Art. 30 - Al presente statuto si applica la legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 31 – In tutti i casi in cui siano previste nel presente statuto comunicazioni per lettera raccomandata è considerato equivalente l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) o altro strumento idoneo a comprovare la data di ricezione.

F.TO MAURO ROSSI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)